

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI SITI NEGLI UFFICI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DELEGATI ALLE VENDITE DA PARTE DEGLI AVVOCATI**

**TRA**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA** (d'ora in poi, anche, più brevemente, COA), con sede in Parma, Piazzale Corte d'Appello n. 1, codice Fiscale 80012050342 – Part. Iva 02620280343, in persone del Presidente, Avv. Simona Cocconcelli

**e**

**FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PARMENSE** (d'ora in poi anche, più brevemente, Fondazione), con sede in Parma, P.le Corte d'Appello n. 1, Codice Fiscale 92156600345, in persona del Presidente del CDA,, Avv. Prof. Luigi Angiello

**PREMESSO**

- a. che tra il COA di Parma e la Fondazione dell'Avvocatura Parmense è stata stipulata, in data 28.4.2014, una Convenzione avente ad oggetto la delega gestionale dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Parma, con sede presso il Tribunale di Parma, ove svolge la propria attività in appositi locali, all'uopo assegnati.
- b. che, a partire dal 23/06/2017, l'attività di vendita di immobili viene svolta anche da avvocati, delegati dal Giudice delle esecuzioni ad effettuare le operazioni relative alle vendite ed ai successivi incumbenti.
- c. che gli avvocati iscritti nell'apposito elenco dei delegati alle vendite (n. 45) hanno necessità di locali nei quali svolgere le funzioni di delegati alle vendite.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, ad integrazione della Convenzione stipulata in data 28.4.2019 con la Fondazione dell'Avvocatura Parmense, conviene con quest'ultima che- in un pomeriggio alla settimana, di norma il giovedì – una o due stanze, facenti parte dei locali dell'Organismo di Mediazione, possano essere utilizzate dagli avvocati delegati alle vendite per lo svolgimento delle attività relative alle vendite, previa richiesta da parte degli stessi,

finalizzata ad assicurare la necessaria presenza del personale della Fondazione durante lo svolgimento delle attività relative alle vendite.

Art. 3

In relazione all'utilizzazione della/e stanza/e potrà essere previsto il pagamento, a favore della Fondazione, di una somma di denaro da parte degli avvocati utilizzatori, nei modi e nei tempi da stabilirsi, di comune accordo, tra il COA e la Fondazione.

Art. 4

La presente Convenzione è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti potrà recedere, *ad nutum*, con preavviso di almeno tre mesi, mediante raccomandata A.R. o equipollente.

Art. 5

La presente Convenzione è stata previamente approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma in data 17.12.2019 e dal c.d.a. della Fondazione dell'Avvocatura Parmense in data 17.12.2019.

Parma, 30 gennaio 2020

**Fondazione dell'Avvocatura Parmense**  
**Il Presidente del CdA**  
**Prof. Avv. Luigi Angiello**



**Ordine degli Avvocati di Parma**  
**Il Presidente**  
**Avv. Simona Cocconcelli**

